

IX

## TORNATA DEL 24 MAGGIO 1909

## Presidenza del Presidente MANFREDI.

**Sommario.** — *Elenco di omaggi (pag. 157) — Congedi (pag. 158) — Ringraziamenti (pag. 158) — Giuramento dei senatori Di Brocchetti, Capaldo e D'Alife (pag. 158) — Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (pag. 159) — Presentazione di relazioni (pag. 161) — votazione a scrutinio segreto (pag. 161) — Chiusura di votazione (pag. 161) — Comunicazione (pag. 161) — Risultato di votazione (pag. 161) — Il senatore Borgatta svolge una proposta di legge di sua iniziativa per « Modificazioni alla legge 30 giugno 1889 sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli pel servizio del Regio esercito » (pag. 161) — La proposta di legge è presa in considerazione (pag. 162) — Presentazione di disegni di legge, e proposta del senatore Vischi per la nomina di una Commissione (pag. 162) — Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni e aggiunte alla legge 14 luglio 1898, n. 335, per il trattamento di riposo dei medici condotti e degli altri sanitari (pag. 163) — Sull'articolo 3 parlano il relatore Borgatta (pag. 163), il ministro del tesoro (pag. 164), e i senatori Ricotti (pag. 165) e Durante (pag. 165) — L'articolo 3 è approvato — L'articolo 6 è approvato dopo osservazioni del relatore, senatore Borgatta (pag. 165) — Sull'articolo 9 parlano il relatore senatore Borgatta (pag. 166), il ministro del tesoro (pag. 168), e i senatori Ricotti (pag. 166), Durante (pag. 167) e Cerruti V. (pag. 168) — L'articolo 9 e gli altri articoli tutti, con le tabelle, sono approvati (pag. 170) — Presentazione di un disegno di legge e di relazioni (pag. 177) — Giuramento del senatore Garofalo (pag. 178) — Rinvio di un disegno di legge (pag. 178).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri della guerra, della marina, delle finanze, del tesoro, di grazia e giustizia e culti, delle poste e telegrafi.

MELODIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

**Elenco di omaggi.**

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

MELODIA, segretario, legge:

Fanno omaggio al Senato delle seguenti pubblicazioni:

Il presidente della Reale Accademia delle scienze, lettere ed arti di Padova: *Atti e memorie* di quella Reale Accademia per l'anno 1907-908 (Nuova serie, vol. XXIV).

Il dott. Carlo Grilli, Perugia: *Da protezionismo e protezionismo sulla via del libero scambio.*

Il sig. Andrea Finocchiaro-Sartorio, Roma: *Note sulla condizione dei vinti in Sicilia durante la dominazione Mussulmana con speciale riguardo alla proprietà fondiaria.*

Il prof. Emilio Cantone, Torino: *I briganti della penna, loro delitti nell'alta burocrazia dello Stato.*

Il prof. Vittorio Polacco, Padova: *Di alcune*

*derivazioni del diritto civile conseguite al terremoto Calabro-Siculo.*

Il signor Lamberto Loria, Firenze:

1° *Caltagirone* (Cenni etnografici prece-  
duti da uno scritto di Pasquale Villari);

2° *Come è sorto il Museo di etnografia  
italiana in Firenze;*

3° *Per una esposizione di etnografia ita-  
liana in Roma nel 1911.*

L'onor. ministro di agricoltura, industria e  
commercio, Roma: *Statistica delle elezioni ge-  
nerali politiche alla XXII Legislatura* (7 e 14  
marzo 1909).

Il dott. Antonio Marverti, Volo Veronese: *Il  
sogno di un medico condotto.*

Il presidente della Compagnia Reale delle  
ferrovie Sarde, Roma: *Relazione e bilancio del  
Consiglio d'amministrazione di quella Compa-  
gnia Reale per l'esercizio 1908.* (Assemblea  
generale degli azionisti 29 marzo 1909).

Il direttore generale della biblioteca Reale  
di Berlino: *Annuario di quella Biblioteca Reale  
per l'anno 1907-908.*

Il presidente della Società per gli studi sugli  
Zingari di Liverpool: *Bibliografia sugli Zingari.*

Il direttore della biblioteca John Crerar di  
Chicago: *Rapporto di quella biblioteca per  
il 1908.*

Il ragioniere generale dello Stato, Roma: *Il  
bilancio del Regno d'Italia negli esercizi fi-  
nanziari dal 1862 al 1907-1908.*

L'onor. ministro della marina, Roma: *L'opera  
di soccorso prestata dalla Regia marina nelle  
regioni devastate dal terremoto del 28 dicem-  
bre 1908.*

L'onor. ministro delle finanze, Roma: *Rela-  
zione generale sulla amministrazione delle fi-  
nanze durante l'esercizio dal 1° luglio 1907 al  
30 giugno 1908.*

Il direttore dell'ufficio tecnico della Regia  
marina, Terni: *I gabinetti sperimentali per le  
analisi dei metalli.*

I rettori delle Regie Università di Genova,  
Pisa e Roma: *Annuario di quelle Regie Uni-  
versità per l'anno scolastico 1908-909.*

L'onor. ministro dei lavori pubblici, Roma:  
*Relazione della Commissione incaricata di stu-  
diare e proporre norme edilizie obbligatorie per  
i comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre  
1908 e da altri anteriori.*

Il presidente e il segretario generale del Con-  
siglio di Stato, Roma: *Annuario di quel Con-  
siglio di Stato per l'anno 1909.*

Il presidente della Società italiana di bene-  
ficienza, e di mutuo soccorso di Rio Janeiro:  
*Relazione presentata all'assemblea generale dei  
soci, per gli anni 1907-908.*

La presidenza della Camera dei deputati,  
Roma: *Discorsi parlamentari di Emanuele Gian-  
turco.*

Il presidente della Deputazione provinciale di  
Torino: *Atti di quel Consiglio provinciale per  
l'anno 1908.*

La presidenza delle Deputazioni provinciali  
di Treviso e di Milano: *Atti di quei Consigli  
provinciali per gli anni 1906 e 1908 rispetti-  
vamente.*

#### Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo di un mese,  
per motivi di salute, i signori senatori Visconti-  
Venosta e Tommasini.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi  
si intenderanno concessi.

#### Ringraziamenti.

PRESIDENTE. La famiglia del defunto sena-  
tore Ridolfi ringrazia il Senato per le condo-  
glianze inviatele.

#### Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale  
del Senato il signor barone Alfonso Di Broc-  
chetti, i cui titoli per la nomina a senatore ven-  
nero già convalidati dal Senato, prego i sena-  
tori Rattazzi e Gualterio di volerlo introdurre  
nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Di Brocchetti è introdotto nel-  
l'aula e presta giuramento secondo la consueta  
formula).

Do atto al signor barone Alfonso Di Broc-  
chetti del prestato giuramento; lo proclamo  
senatore del Regno ed entrato nell'esercizio  
delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il  
signor avv. Pietro Capaldo, i cui titoli per la  
nomina a senatore vennero già convalidati dal  
Senato, prego i senatori Melodia e De Marinis  
di volerlo introdurre nell'aula per la presta-  
zione del giuramento.

(Il senatore Capaldo è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor avv. Pietro Capaldo del prestatto giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor conte Nicola D'Alife, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Di Terranova e Cefaly di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore D'Alife è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor conte Nicola D'Alife del prestatto giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

Prego l'on. senatore Di Prampero, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Cencelli conte Alberto.

DI PRAMPERO, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con R. decreto 4 aprile 1909 fu nominato senatore del Regno per la categoria 21<sup>a</sup>, art. 33 dello Statuto, il conte Alberto Cencelli, presidente della Deputazione provinciale di Roma.

La vostra Commissione riconosciuto valido il titolo e la contemporanea sussistenza di tutti gli altri requisiti dallo Statuto prescritti ha l'onore, ad unanimità di voti, di proporre la convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'on. senatore Di Prampero, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Dalla Vedova prof. Giuseppe.

DI PRAMPERO, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con R. decreto 4 aprile 1909 fu nominato senatore del Regno per la categoria 19<sup>a</sup>, art. 33 dello Statuto, Dalla Vedova prof. Giuseppe già membro del Consiglio

superiore della pubblica istruzione fino dal 24 maggio 1896 e riconfermato nel 29 giugno 1902.

La vostra Commissione, colla validità del titolo, riconosciuta la concorrenza degli altri requisiti dallo Statuto prescritti ha l'onore, ad unanimità di voti, di proporre la convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'on. senatore Di Prampero, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Malvezzi dei Medici conte Nereo.

DI PRAMPERO, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 4 aprile 1909 per il titolo della categoria 3<sup>a</sup> dell'art. 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno Malvezzi dei Medici conte Nereo che fu deputato nelle Legislature XXI e XXII con oltre sei anni di esercizio.

Riscontrato regolare il titolo e concorrendo gli altri requisiti dallo Statuto prescritti, la vostra Commissione ha l'onore, ad unanimità di voti, di proporre al Senato la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'on. senatore Municchi, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Franchetti dott. Leopoldo.

MUNICCHI, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 4 aprile u. d. è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 3<sup>a</sup> dell'art. 33 dello Statuto, l'onorevole dottore Leopoldo Franchetti che fu deputato al Parlamento per otto Legislature, cioè dalla XV alla XXII.

La vostra Commissione, riconosciuta la validità del titolo e concorrendo nell'onorevole Franchetti tutti i requisiti voluti dallo Statuto, ha l'onore di proporre, all'unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'on. senatore Municchi, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Florena avv. Filippo.

MUNICCHI, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 4 aprile u. d. è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 3ª dell'art. 33 dello Statuto, l'onorevole avv. Filippo Florena che fu deputato al Parlamento in undici Legislature, cioè dalla XI alla XXII, meno la XV.

La vostra Commissione, riconosciuta la validità del titolo e concorrendo nell'onorevole Florena tutti i requisiti voluti dallo Statuto, ha l'onore di proporre, all'unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'on. senatore Colonna Fabrizio di riferire, a nome del senatore Colombo, sulla nomina del senatore Fortunato dott. Giustino.

COLONNA FABRIZIO, *ff. di relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con R. decreto 4 aprile dell'anno corrente, per la categoria 3ª, art. 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno l'on. dott. Giustino Fortunato.

La vostra Commissione, esaminati i titoli e riconosciuto che l'on. Fortunato per nove consecutive Legislature, dalla XIV cioè alla XXII, esercitò le funzioni di deputato al Parlamento, e che riunisce tutti i requisiti dallo Statuto prescritti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la sua convalidazione a senatore.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'on. senatore Colonna Fabrizio, di riferire, a nome del senatore Colombo, sulla nomina del senatore Giordano Apostoli barone Giuseppe.

COLONNA FABRIZIO, *ff. di relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con R. decreto, in data 4 aprile corrente anno, per la categoria 3ª dell'art. 33 dello Statuto fondamentale del Regno, è stato nominato senatore del Regno il barone Giuseppe Giordano Apostoli, che fu deputato al

Parlamento per nove Legislature, cioè dalla XIV alla XXII.

La vostra Commissione avendo riscontrato esatto il titolo di nomina e concorrendo gli altri requisiti voluti, ha l'onore, all'unanimità di voti, di proporre la convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'on. senatore Rossi Luigi, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Garofalo barone Raffaele.

ROSSI LUIGI, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Reale decreto del 4 aprile 1909, fu nominato senatore del Regno, per le categorie 12ª e 13ª dello Statuto, il sig. barone Raffaele Garofalo, procuratore generale di Corte d'appello.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo e la concorrenza degli altri requisiti stabiliti dallo Statuto, ha l'onore, ad unanimità di voti, uno astenuto, di proporre la convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'on. senatore Bava-Beccaris, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Mazza tenente generale Francesco.

BAVA-BECCARIS, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con R. decreto del 4 aprile 1909, Mazza Francesco, tenente generale, è stato nominato senatore del Regno per la categoria 14ª, art. 33 dello Statuto.

La vostra Commissione, verificata la regolarità del titolo, e la coesistenza degli altri requisiti prescritti dallo Statuto, ha l'onore, ad unanimità di voti, di proporre la convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'on. senatore Bava-Beccaris di riferire, a nome del senatore Frola, sulla nomina del senatore Fracassi di Torre Rossano marchese dott. Domenico.

BAVA-BECCARIS, *ff. di relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 4 aprile 1909 e per la categoria 3<sup>a</sup> dell'art. 33 dello Statuto fu nominato senatore del Regno Fracassi di Torre Rossano marchese dottore Domenico che fu deputato nelle Legislature XIX, XX, XXI e XXII.

La vostra Commissione, riconosciuti validi i titoli e concorrendo tutti gli altri requisiti prescritti dallo Statuto, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

#### Presentazione di relazioni.

MUNICCHI. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUNICCHI. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni della Commissione stessa sulle nomine a senatori dei signori: Orsini-Baroni Francesco, commendatore m. Placido avv. Pasquale e commendatore Panizzardi dott. Carlo.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Municchi della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

DI PRAMPERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PRAMPERO. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni della Commissione stessa sulle nomine a senatori dei signori Molmenti prof. Pompeo, Monti nobile Gustavo, Mazzotti avv. Matteo, Solinas-Apostoli dott. Giannina, e Pirelli Giovanni Battista.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Di Prampero della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

MELODIA. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni della Commissione stessa sulle nomine a senatori dei signori Michetti prof. Francesco Paolo e Perla prof. Raffaele.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Melodia della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione delle nomine dei nuovi senatori, sulle quali la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ha testè riferito.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

#### Comunicazione.

PRESIDENTE. Il signor senatore Municchi ha rassegnato le sue dimissioni da membro della Commissione per i decreti registrati con riserva.

In una delle prossime sedute sarà posta all'ordine del giorno la votazione per la nomina del suo successore.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dal computo dei voti è risultato che la nomina dei nuovi senatori Cencelli conte Alberto, Dalla Vedova prof. Giuseppe, Florena avv. Filippo, Fortunato dott. Giustino, Fracassi di Torre Rossano marchese dott. Domenico, Franchetti dott. Leopoldo, Garofalo barone Raffaele, Giordano-Apostoli barone Giuseppe, Malvezzi dei Medici conte Nereo e Mazza tenente generale Francesco, è stata dal Senato convalidata.

Dichiaro pertanto ammessi i nuovi senatori alla prestazione del giuramento.

#### Svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa del senatore Borgatta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa del senatore Borgatta per « Modificazioni alla legge del 30 giugno 1889 sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del Regio esercito ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Art. 1.

Il minimo della multa comminata dagli articoli 5 e 9 della legge 30 giugno 1889 sulla requisizione dei quadrupedi è stabilito in lire 10.

Art. 2.

Il proprietario di quadrupedi caduto in contravvenzione, potrà pagare all'ufficio del Registro il minimo della multa, e presentando la relativa quietanza al pretore, questi stenderà processo verbale in carta libera, nel quale darà atto dell'eseguito pagamento, e dichiarerà chiuso il procedimento contravvenzionale.

PRESIDENTE. Il senatore Borgatta ha facoltà di svolgere la sua proposta.

BORGATTA. Il disegno di legge, che ho avuto l'onore di presentare al Senato, era già stato dal medesimo preso in considerazione nella seduta del 22 dicembre; ma, per la chiusura della Legislatura, il disegno di legge decadde, ed io mi sono trovato nella necessità di riprendere da capo la procedura parlamentare, e perciò, dopo ammesso alla lettura nuovamente dagli Uffici, oggi debbo chiedere al Senato che voglia ancora una volta consentire alla sua presa in considerazione.

Nella seduta del 22 dicembre, io svolsi questo disegno di legge, ed in questo momento credo inutile ripetere le ragioni che lo hanno ispirato, tanto più che esse sono dette nella breve relazione che precede i 2 articoli di legge che ho formulato; ma la sostanza, il movente del mio disegno di legge si compendia in due parole, che cioè le multe attualmente dalla legge inflitte ai contravventori alla legge per la requisizione dei quadrupedi sono eccessivamente gravi, specialmente quando si tratta di quadrupedi i quali hanno uno scarso valore e che perciò sia giusto mitigare il rigore della legge.

Nella seduta del 22 dicembre il ministro della guerra del tempo, l'onorevole senatore Casana, ha dichiarato che acconsentiva volentieri alla presa in considerazione del mio disegno di legge; anzi ebbe qualche parola più decisa: egli disse che riconosceva la giustezza del disegno di legge

e che si riservava di presentarne di propria iniziativa uno anche più completo.

Io dunque nutro viva fiducia che anche l'onorevole ministro generale Spingardi vorrà consentire ed il Senato voti la ripresa in considerazione del mio disegno di legge.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. La mia risposta non può essere diversa da quella data lo scorso anno dal mio predecessore, onorevole senatore Casana, allorchè fu per la prima volta presentata, d'iniziativa dell'onorevole senatore Borgatta, questa proposta di legge. E quindi, non soltanto confermo che il ministro della guerra nulla ha in contrario alla presa in considerazione di questo disegno di legge, ma, alla mia volta, ringrazio io pure l'onorevole senatore Borgatta di aver voluto richiamare l'attenzione del Ministero su questa questione, la quale tende a soddisfare a legittime, per quanto modeste, aspirazioni di una povera popolazione di campagna.

BORGATTA. Ringrazio il ministro della sua dichiarazione.

PRESIDENTE. Ora il Senato deve deliberare se la proposta debba esser presa in considerazione.

Se nessuno chiede di parlare contro, pongo ai voti la presa in considerazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

La presa in considerazione è approvata.

Questa proposta di legge sarà trasmessa agli Uffici.

**Presentazione di un disegno di legge.**

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, approvato dall'altro ramo del Parlamento nella seduta del due corrente, che approva il « Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1905-1906 ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro del tesoro della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e trasmesso alla Commissione di finanze.

ORLANDO, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente progetto di legge:

Riforma del Codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro guardasigilli della presentazione di questo disegno di legge.

Interrogo il Senato se questo progetto debba essere inviato all'esame degli Uffici o di una Commissione speciale.

VISCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI. Vista l'importanza del disegno di legge, considerata la speciale natura del medesimo, per cui si richiede uno studio accurato di senatori, che più specialmente si siano dedicati a queste discipline, io proporrei di deferirne l'esame ad una Commissione di nove membri, da nominarsi dal nostro illustre Presidente.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta del senatore Vischi. Se non si fanno osservazioni, la pongo ai voti.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Mi farò un dovere di far conoscere al Senato in una prossima seduta i nomi dei componenti questa speciale Commissione.

**Seguito della discussione del progetto di legge:**

« **Modificazioni e aggiunte alla legge 14 luglio 1898, n. 335, per il trattamento di riposo dei medici condotti e degli altri sanitari** » (N. 4).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « **Modificazioni e aggiunte alla legge 14 luglio 1898, n. 335, per il trattamento di riposo dei medici condotti e degli altri sanitari** ».

Come il Senato rammenta, erano stati rimandati all'Ufficio centrale, per un nuovo esame, gli articoli 3, 6 e 9.

BORGATTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGATTA, *relatore*. Prima della seduta odierna si è riunita la Commissione, coll'intervento del signor ministro del Tesoro, allo scopo di vedere se c'era modo d'intendersi sulle ob-

biezioni che, nella seduta di sabato, erano state sollevate agli art. 3, 6, 9 della legge.

La riunione si è ispirata al più vivo desiderio di trovare un punto di ravvicinamento tra l'illustre senatore Ricotti ed il rappresentante del Governo. E ciò specialmente nell'interesse della classe dei medici affine di assicurare a vantaggio dei medesimi l'attuazione di questa legge, la quale darà, di fronte alla legge ora vigente, un notevolissimo aumento nelle pensioni.

Ora debbo dire al Senato che, quanto all'articolo 3 il ministro del Tesoro, come ultima concessione, ha acconsentito che il fondo di riserva dal 5 sia ridotto al 4 per cento e che di conseguenza al n. 1, dove si dice « il fondo delle pensioni dirette nel quale è versato il 95 per cento dei capitali costituiti » ecc., si dica « il 96 per cento »: e così poi al n. 3 invece « del 5 per cento dei capitali individuali » ecc. si dica il « 4 per cento », per compensare l'uno per cento che si è portato in aumento ai capitali di cui al n. 1.

Queste concessioni sono state accolte dalla maggioranza della Commissione, animata dal desiderio di condurre in porto il disegno di legge. Veramente debbo dire che questa concessione non ha potuto smuovere interamente l'animo del presidente onor. Ricotti; ma voglio confidare che il Senato vorrà tener conto del buon volere che il ministro del Tesoro ha dimostrato.

RICOTTI, *presidente della Commissione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *presidente della Commissione*. Come minoranza, devo pur esporre al Senato i motivi che m'inducono a non accettare la proposta ultima fatta dal ministro.

L'applicazione di una riduzione sia del 5 sia del 4 per cento sui capitali individuali che si debbono trasformare in pensione vitalizia non è necessaria per assicurare la situazione finanziaria ed avrebbe un effetto deplorabile quello cioè di ridurre nella stessa misura del 5 o 4 per cento la pensione vitalizia dei sanitari, particolarmente per quelli che andranno a riposo nei primi anni di applicazione della nuova legge, se non vi fosse un temperamento già da noi votato in uno dei precedenti articoli, col quale si stabilisce che qualora la liquidazione col conto individuale riescisse inferiore a quella

che si otterrebbe applicando la tabella aprioristica allegata alla presente legge, si adotterà quest'ultima liquidazione.

Da tutto ciò io dovrei concludere che la proposta ritenzione del 4 per cento del capitale individuale prima di convertirlo in pensione vitalizia è cosa di ben poca importanza poichè non perturba la sicurezza finanziaria della Cassa, e neppure la entità delle pensioni. Quindi per amor di concordia, dovrei rinunciare alla mia opposizione. Invece mantengo la mia opposizione per la seguente ragione.

Coll'applicazione della riduzione del 4 per cento sui capitali individuali prima di convertirli in pensione succederà certamente, massime nei primi anni di funzionamento della nuova legge, che questa liquidazione sarà inferiore a quella che si otterrà coll'applicazione della tabella, e quindi si formerà nei medici l'opinione che il sistema della liquidazione della pensione colla tabella aprioristica è preferibile a quello dei conti individuali.

Questa opinione o convinzione acquisita dai medici sarà probabilmente adottata dai legislatori i quali, in tutte le nuove leggi di Casse pensioni ed in quelle di trasformazione delle Casse ora esistenti, sarà definitivamente bandito il sistema della liquidazione delle pensioni coi conti individuali e conservato soltanto quello della tabella aprioristica. Son persuaso che questo trionfo del sistema delle tabelle, sarebbe esclusivamente dovuto all'errore evidente che si commette coll'approvazione dell'art. 3 della presente legge, e che se si sopprimesse la prescrizione arbitraria, ed ingiusta, della riduzione del 4 per cento sul capitale individuale prima di convertirlo in pensione, dopo pochi anni d'applicazione della presente legge risulterebbe in modo non dubbio che il sistema di liquidazione coi conti individuali è migliore di quello delle tabelle aprioristiche, sia per la sicurezza finanziaria della Cassa, sia per l'interesse dei medici che liquiderebbero una pensione maggiore. Per tali motivi non approvo l'articolo proposto dall'onor. ministro.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Io posso limitarmi a poche parole. L'onorevole senatore Ricotti ha già udite testè, nell'Ufficio centrale,

le considerazioni che io ebbi l'onore di svolgere, per dimostrare, più che l'utilità, la necessità di un fondo di riserva, che basti a fronteggiare gli oneri derivanti da speciali disposizioni a favore dei medici contenute negli articoli già approvati.

Il relatore onorevole Borgatta ha già annunciato al Senato che tra la maggioranza dell'Ufficio centrale e il ministro si è concordato un emendamento che limita al 4 per cento il contributo speciale da versarsi al fondo di riserva. Siffatto contributo pare tuttavia superfluo all'onorevole senatore Ricotti, il quale peraltro riconosce che trattasi di una questione d'importanza secondaria.

Orbene, io mi limito a ripetere che una riserva, in così discreta misura, è necessaria per fronteggiare i carichi speciali che la Cassa è chiamata a sostenere, secondo le disposizioni degli articoli che già furono onorati dell'approvazione del Senato.

Infatti, questa cautela, che sarebbe superflua col sistema mutuo a conto individuale, è invece indispensabile per garantire il contemporaneo funzionamento del sistema mutuo aprioristico, il quale esige la integrazione delle pensioni risultanti inferiori a quelle scritte nella tabella e così pure delle pensioni nei casi d'invalidità, per le quali è anche assicurato un minimo di 900, di 1100 o di 1300 lire, a seconda dell'anzianità di servizio del medico.

Per fronteggiare questi carichi speciali, occorre, dicevo, uno speciale fondo di garanzia; il toglierlo sarebbe pericoloso e dannoso. Da altra parte, non può derivare che un beneficio da questa misura di prudenza, e nessun danno nè alla Cassa nè agli iscritti; poichè se il fatto dimostrerà una eccedenza nella riserva, il di più andrà negli utili che si riverseranno nei conti individuali. Ogni cinque anni si farà il bilancio tecnico, ed alla chiusura del bilancio quinquennale, si riverserà nei conti individuali degli iscritti quella parte del fondo di riserva che risultasse esuberante.

Per tutte queste ragioni, confido che non possa incontrare opposizione la proposta concordata tra il ministro e la maggioranza dell'Ufficio centrale, che limita il contributo speciale al fondo di riserva, indicato in quest'articolo 3<sup>o</sup>, al quattro per cento.

PRESIDENTE. Domando al senatore Ricotti se dopo le dichiarazioni dell'onor. ministro, mantiene la sua proposta in riguardo all'articolo in esame.

RICOTTI, *presidente della Commissione*. Dichiaro di non insistere nella mia proposta, però mi permetto di dire qualche parola intorno alle considerazioni fatte dal signor ministro. Non insisto nella mia proposta per non prolungare ulteriormente una discussione già lunga. Mantengo però il mio convincimento, e cioè che questa disposizione non ha alcun valore pratico per assicurare il pareggio finanziario della Cassa, il quale d'altra parte è assicurativissimo per le altre disposizioni contenute in questa legge.

Perciò ritengo sia affatto inutile l'ulteriore garanzia che si vorrebbe introdurre con questo articolo. Infatti a me sembra che questa garanzia diretta ad assicurar meglio la costituzione finanziaria della Cassa, non avrà altro effetto che quello di far trionfare per alcuni anni la supremazia del sistema delle tabelle aprioristiche, supremazia solo apparente e non reale che si otterrà solo per alcuni anni con un artificio ch'io non approvo.

DURANTE, *della Commissione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DURANTE, *della Commissione*. Le osservazioni fatte dall'onorevole senatore Ricotti saranno basate su delle ragioni di contabilità più o meno intricata, ma nella sostanza non mutano affatto la cosa.

Ora, se noi dovessimo per questo articolo spendere la discussione del disegno di legge o respingerlo, quanto danno non ne verrebbe alla classe medica? Per una questione di forma si produrrebbe alla benemerita classe dei medici condotti un danno economico gravissimo. Onde io ritengo che sia meglio approvare per ora questo disegno di legge con l'art. 3 così quale è formulato: con l'andar del tempo, se si riconoscerà necessario, potremo fare qualche ritocco o provvedere con nuove disposizioni di legge.

Quindi pregherei il Senato, nell'interesse della classe medica, che è certamente soddisfatta di questo disegno di legge, di dar voto favorevole all'art. 3.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di par-

lare, pongo ai voti quest'articolo 3° con gli emendamenti concordati tra la Commissione ed il ministro.

Lo rileggo:

#### Art. 3.

Oltre ai conti individuali sono istituiti presso la Cassa di previdenza tre fondi speciali:

1° fondo delle pensioni dirette, nel quale è versato il 96 per cento dei capitali costituiti nei conti individuali al momento in cui i titolari saranno ammessi alla liquidazione della indennità o della pensione;

2° fondo delle pensioni indirette, costituito dalla quota di lire 50 dei contributi obbligatori, dell'ente e personali, a favore delle vedove e degli orfani dei sanitari morti in servizio od in pensione;

3° fondo di riserva, nel quale si accrediteranno: il 4 per cento dei capitali individuali accumulati all'atto del collocamento a riposo, i contributi che non hanno speciale destinazione, e tutti gli altri proventi che pervengono alla Cassa non accreditati nei conti individuali o nei due fondi delle pensioni.

(Approvato).

Pongo ora in discussione l'articolo 6, che era stato rinviato alla Commissione per nuovo esame.

Ne do lettura:

#### Art. 6.

Quando il sanitario, a favore del quale sia stata già liquidata l'indennità o la pensione, riprenda servizio presso un ente di cui all'articolo 1, dovrà, per essere reinscritto od ottenere in seguito la valutazione del tempo totale passato in servizio, rifondere all'Istituto le somme pagategli a titolo di indennità o di pensione, coi relativi interessi composti, per la ricostituzione del conto individuale, rinunciando altresì al godimento della pensione già liquidata.

BORGATTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGATTA, *relatore*. Su questo articolo 6 l'Ufficio centrale ha concordato col Ministero una leggera modificazione. Invece di dire: « Quando il sanitario, a favore del quale sia stata già liquidata l'indennità o la pensione, riprenda servizio presso un ente di cui all'ar-

articolo 1 *dovrà...* » la Commissione propone di dire così: « Quando il sanitario a favore del quale sia stata già liquidata l'indennità o la pensione, riprenda servizio presso un ente di cui all'articolo 1, *potrà essere reinscritto* ed ottenere in seguito la valutazione del tempo totale passato in servizio *rifondendo* all'Istituto » ecc. il resto identico.

Questa modificazione è stata concordata tra la Commissione centrale e il ministro.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo 6 così modificato; lo rileggo:

Art. 6.

Quando il sanitario, a favore del quale sia stata già liquidata l'indennità o la pensione, riprenda servizio presso un ente di cui all'articolo 1, potrà essere reinscritto ed ottenere in seguito la valutazione del tempo totale passato in servizio, rifondendo all'Istituto le somme pagategli a titolo di indennità o di pensione, coi relativi interessi composti, per la ricostituzione del conto individuale, rinunciando altresì al godimento della pensione già liquidata.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Veniamo ora all'articolo 9, che pure era stato rimandato. Lo rileggo:

Art. 9.

La vedova del sanitario iscritto alla Cassa di previdenza, contro la quale non sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa di lei, ha diritto, in concorso con la prole minorenni, ad una indennità se il sanitario muore dopo un numero di anni di servizio non inferiore a 10, nè superiore a 24 anni e sei mesi compiuti, purchè il matrimonio sia stato contratto almeno un anno prima del giorno in cui il sanitario cessò dal servizio, ovvero vi sia prole, benchè postuma, di matrimonio più recente.

In mancanza della vedova l'indennità spetta agli orfani minorenni.

L'indennità è pari alla metà di quella che sarebbe spettata al sanitario al giorno della morte, secondo la disposizione stabilita dal precedente articolo 17.

L'indennità sarà ripartita, secondo le norme e la misura da determinarsi dal regolamento,

fra la vedova ed i figli minorenni, quando questi, per essere di altro letto o per altra ragione, non coabitassero con essa.

BORGATTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGATTA, *relatore*. Ora viene in discussione l'art. 9, che fu pure rimandato all'esame della Commissione.

La maggioranza della Commissione è disposta ad accettarlo come fu proposto dal Governo, ed invece l'onor. presidente della Commissione, il senatore Ricotti, mantiene la sua dichiarazione di non poterlo accettare. Siccome le ragioni, per cui il ministro crede di non potere entrare nelle idee svolte dal senatore Ricotti, sono considerazioni di Stato, sono considerazioni d'ordine governativo, io lascerò al ministro stesso di esporle al Senato.

RICOTTI, *presidente della Commissione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *presidente della Commissione*. In questo articolo si stabilisce l'indennità e la pensione che spetta alle vedove ed agli orfani dei sanitari. Nella discussione avvenuta nella seduta di sabato ho già osservato che la legge originaria del 1908, quella che ora si vuol modificare, non si limita alla indicazione delle sole vedove ed orfani, ma prescrive, col suo art. 38, che entro un decennio si debba provvedere all'assegnazione di indennità e pensioni a favore delle famiglie dei medici iscritti alla Cassa-pensioni.

Invece in questa nuova legge si parla soltanto degli orfani e delle vedove.

In altre occasioni il Senato non ha mancato di rilevare l'inconveniente di restringere alle sole vedove ed orfani minorenni la reversibilità della pensione o della indennità, ed infatti con le leggi relative agli ufficiali giudiziari ed agli archivisti a questo inconveniente si è riparato in modo assoluto, ed oggi invece si vuol ritornare all'antico sistema di limitare cioè la concessione d'indennità o pensione alle sole vedove ed orfani minorenni, mentre vi sono altre categorie di persone appartenenti alla famiglia del sanitario iscritto alla Cassa, che hanno i medesimi diritti della vedova e degli orfani.

Si è citato il caso di un medico, unico sostegno dei suoi vecchi genitori, che alla sua

morte rimarrebbero in condizioni pietose. Si è fatto il caso di un medico vedovo il quale abbia avuto un figlio che morì pochi anni dopo essersi ammogliato lasciando dei bambini, i quali raccolti, come di dovere, dal nonno, morendo questi, la Cassa nessun aiuto accorderebbe ai bambini nipoti orfani del medico defunto. Queste esclusioni sono veramente eccessive e si avrebbe dovuto provvedere con questa legge e non si è fatto, perchè si dice: nelle leggi generali dello Stato per le pensioni, non sono contemplati questi casi, e si provvederà in altra occasione.

Ma perchè allora a questi casi si è creduto di dover provvedere nelle leggi speciali a favore degli ufficiali giudiziari ed in quella degli impiegati degli archivi, le quali leggi sono di recente approvazione e furono proposte dagli stessi ministri che sono oggi al governo dello Stato?

Un altro punto sul quale insisterei è quello della già proposta soppressione del limite di 10 anni di servizio perchè la vedova o gli orfani possano liquidare una qualche indennità.

Ricorderò pure un caso speciale di liquidazione delle indennità agli orfani di cui si è già fatto cenno nella precedente seduta del Senato.

Due medici, iscritti alla Cassa, muoiono lasciando ciascuno un orfano dell'età di 18, 19 o 20 anni. Al momento della morte uno dei due medici aveva 24 anni di servizio, l'altro 25 o più. Orbene, gli articoli 9 e 10 che dobbiamo ora approvare, liquideranno una indennità di lire 3000 all'orfano del padre morto con 24 anni di servizio, e liquideranno una pensione di circa lire 460 annue all'orfano del medico morto con 25 anni di servizio, la quale pensione cessa colla minorità dell'orfano, ossia dopo un anno, due anni o tre anni, secondochè al momento della morte del padre l'orfano aveva 20, 19 o 18 anni di età. In questo modo l'orfano del padre morto dopo 24 anni di servizio riceve in una sol volta una indennità che supera di gran lunga la somma delle pensioni annue che riceverà l'orfano del padre morto dopo un più lungo servizio prestato. Questo risultato pratico così contrario alla giustizia ed alla equità, mi inducono a votare contro gli articoli 9 e 10 se non saranno sostanzialmente modificati, e mio malgrado dovrò pur dare il mio voto contrario all'intero disegno di legge.

DURANTE, *della Commissione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DURANTE, *della Commissione*. L'animo buono e gentile del presidente della Commissione lo spinge ad esagerare un pochino alcuni inconvenienti che rasenta la legge. Nessuna legge nasce perfetta; ogni legge ha i suoi difetti, e questa avrà quelli a cui accenna il senatore Ricotti.

Ripariamo, sento dire, ma non è facile. Per riparare bisognerebbe respingere la legge e ricominciare da capo. E quanti gravi conseguenze economiche non ne verranno al corpo dei medici condotti, che attendono da anni questa provvida legge!

Del resto, quella che ha fatto l'illustre senatore Ricotti è una casistica; nè più nè meno che una casistica.

Egli dice: perchè due individui, figliuoli di due medici condotti, debbono essere differenzialmente trattati, solo perchè tra i loro genitori v'è differenza di un anno di servizio utile? Se un medico infatti fa 24 anni di servizio e poi muore, il suo figliuolo, che ha, poniamo, venti anni, riceverà 3000 lire d'indennità: il figlio di un altro sanitario invece che fa 25 anni di servizio, perchè entra nelle condizioni volute dalla legge, non avrà che 460 franchi all'anno di pensione, ma li potrà percepire solo per un anno, avendo compiuti i 20 anni di età. Ciò costituirebbe per l'illustre senatore Ricotti una ingiusta sperequazione.

Ora questi sono casi rarissimi, e converrà il Senato che prima di trovare il medico condotto che si presenti in queste condizioni di fronte alla legge, non è facile, e per questo caso singolo e raro noi dovremmo respingere l'articolo e con esso la legge con grandissimo danno della classe dei medici condotti.

L'altra osservazione fatta ugualmente bene, come sempre le fa l'onor. Ricotti, è quella della pensione alle vedove e agli orfani.

Dice egli: ma se questi individui avessero dei nipoti figliuoli di un figlio premorto, e che sono a suo carico; o perchè questi non devono avere anche essi la pensione? Se egli ha la madre e muore il pensionato, perchè la pensione non deve passare alla madre? Sì, dico io, sarebbe una cosa equa ed umanitaria, ma di questo passo potremmo anche allargare tanto la cosa da dare delle pensioni fino ai collaterali. Se fosse possibile, se il ministro avesse

potuto cedere a questo desiderio dell'onor. Ricotti, io sarei stato lietissimo, l'avrei votato con tutto l'animo; ma quando il ministro oppone delle difficoltà con ragionamenti fondati, io non mi sento l'animo di accedere all'opinione dell'onorevole Ricotti per timore che la legge possa andare a vuoto.

Quindi io convengo con l'onor. Ricotti che umanità vuole che i nepoti dei medici possano entrare nelle pensioni, che le madri dei medici possano ereditare la pensione del figliuolo morto, ma devo pur convenire con l'onor. ministro, che non essendo attualmente ciò possibile, dobbiamo in questo momento uniformarci alla massima ormai famosa: che il meglio è nemico del bene.

CERRUTI VALENTINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CERRUTI VALENTINO, *della Commissione*. Desidero dichiarare perchè anche io non ho potuto, con dispiacere, aderire alle conclusioni a cui è venuto il nostro illustre presidente Ricotti, sebbene concordi perfettamente nelle sue idee.

Mi sarebbe piaciuto che il Governo avesse accettate le modificazioni all'articolo 9 adombrate dall'onor. Ricotti, ed auguro altresì che il Governo trovi in avvenire il modo di riformare le leggi sulle pensioni, così per i sanitari, come per le varie altre classi di impiegati delle Amministrazioni comunali e provinciali, quali i maestri elementari, i segretari comunali, ecc. ecc., ispirandosi ai concetti svolti dal presidente del nostro Ufficio; ma poichè il Governo, per organo del ministro del tesoro, ha dichiarato che una tale riforma non potrebbe oggi entrare nelle sue vedute, mi sono trovato nel bivio, o di rimanere fermo nell'insistere per una modificazione radicale dell'art. 9 e così per parte mia contribuire a mandare a monte la legge in discussione, ovvero di accettare tale quale la redazione dell'articolo, ed in conseguenza approvare una legge, che riconosco imperfetta, ma che arreca benefici notevoli al corpo sanitario.

La legge precedente del 1898 esprimeva il voto, perchè si provvedesse in qualche modo alle pensioni delle famiglie dei sanitari, ma non stabiliva nulla di concreto in proposito, rimandando la questione ad una legge futura.

Nella legge che è ora avanti al Senato si fa

un primo passo nel senso voluto dalla legge del 1898: è un passo imperfetto, ma è un passo; e alle vedove ed agli orfani è fatto un trattamento di pensione e di indennità che la legge del 1898 assicurava solo in astratto.

Per questi motivi, pur concordando in massima nelle idee espresse dall'onor. Ricotti, dopo le dichiarazioni del Governo, ho dovuto recedere da ogni opposizione ed accogliere l'articolo 9, così come è formulato e che voterò tranquillamente.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Io sono infinitamente grato agli onorevoli senatori Durante e Cerruti Valentino, per l'aiuto efficacissimo che mi hanno favorito. Essi hanno agevolato di molto il compito mio.

L'onorevole senatore Ricotti ha dichiarato di non insistere sulla prima sua osservazione, quella che tenderebbe ad estendere il trattamento di indennità o di pensione, oltre che alle vedove e agli orfani, ad altre persone della famiglia. Avendo egli dichiarato di non insistere su questo punto, potrei anche dispensarmi dall'aggiungere parola. Tuttavia mi preme dire che gli onorevoli senatori Durante e Cerruti hanno interpretato esattamente il mio pensiero. Oggi non siamo in grado di fare una radicale riforma con una più larga estensione di benefici. Le tabelle annesse a questo progetto di legge, le tabelle già state approvate, sono calcolate sulla base delle medie risultanti dalla statistica dei trattamenti di riposo degli impiegati dello Stato, ossia, sono fatte nelle ipotesi che le indennità e le pensioni indirette non si estendano che alle vedove ed agli orfani minorenni. L'andare oltre porterebbe per necessaria conseguenza di dover rifare calcoli e tabelle ed aumentare i contributi, la qual cosa oggi non siamo in grado di fare; nè sarebbe il caso di farla, poichè non tornerebbe opportuno prendere ora un provvedimento parziale, che acuirebbe i difetti già esistenti nelle nostre leggi sulle pensioni, introducendo una sperequazione nuova.

È stato già rilevato il trattamento, alquanto migliore, che si fa alle vedove e agli orfani col presente disegno di legge, in confronto di quello contenuto nella legge generale per gli

impiegati dello Stato. Si è pur detto che questa è una legge antiquata. Nè io intendo di escludere che la legge del 1865 possa meritare di essere riveduta e riformata, in questo ed in molti altri punti; ma, lo ripeto, non è oggi il momento opportuno per affrontare una questione così grossa, e che molto probabilmente porterebbe ad aumentare gli oneri del debito vitalizio già gravi assai per l'erario nazionale.

Ma c'è di più. Un altro confronto rimane a fare. Se qui si introducesse una maggior larghezza di benefizi a favore delle famiglie dei medici, ne verrebbe una sperequazione ingiusta, come ha già avvertito il senatore Cerruti rispetto agli altri impiegati delle Amministrazioni comunali e provinciali. Ai maestri, ai segretari, agli impiegati addetti agli altri servizi dei comuni e delle provincie, per le indennità e le pensioni indirette, o riversibili, si fa un trattamento eguale a quello contenuto in questo articolo 9, che anche per questo motivo merita di essere approvato.

Passiamo all'altra questione, sulla quale ha insistito il senatore Ricotti: le differenze, che in alcuni casi eccezionali sono assai sensibili tra l'importo della indennità e il valore capitale corrispondente alla pensione temporanea a favore degli orfani minorenni. Si è citato il caso di un figlio unico ventenne di un impiegato morto dopo 24 anni di servizio: esso ottiene, con l'indennità, assai di più di un altro figlio unico ventenne di un impiegato che prestò servizio per 25 anni.

Sarebbe facile contrapporre altri esempi nei quali avviene l'inverso. Poniamo caso che l'orfano minorenni abbia un anno di età invece di venti, la indennità avrà allora un valore assai minore della pensione la quale potrebbe durare venti anni.

D'altronde, la tabella annessa a questo disegno di legge, e che è già stata approvata, è fatta, come già accennai, in base alle medie delle statistiche delle indennità e delle pensioni della numerosa falange degli impiegati dello Stato.

Le incongruenze temute saranno però rarissime: non si ha quasi mai un orfano solo che reclama la pensione o l'indennità, ma un gruppo di orfani, e allora l'assegno si liquida a favore del gruppo; e la pensione è goduta intera sino a che non esca di minorità l'orfano più giovane del gruppo.

Nell'esempio citato dall'onor. senatore Ricotti, l'orfano ottiene o una indennità di 3000 lire o una pensione di 500. Se l'orfano, invece di 20 anni, avesse un anno, egli avrebbe, nel caso di indennità, 3000 lire; nel caso di pensione, invece (quand'egli viva sino alla maggiore età) riceverebbe, in 20 anni, la somma di 10,000 lire. Nel 1° caso vi è una differenza in meno di circa 2500 lire, e nel 2° caso una differenza in più di 7000 lire.

Ma, astrazione fatta dalle eccezioni, tanto a vantaggio come a svantaggio di un orfano solo, la media di età del gruppo di orfani oscilla sempre sui 10 o 11 anni, con circa 10 annualità da godere prima di raggiungere la età maggiore.

E data questa media, se si tratta d'indennità o di pensione temporanea (nel suo valore capitale) nel 1° caso si liquida circa lire 3000, e nel 2° caso, riducendo al valore attuale la somma delle 10 annualità di lire 500 ciascuna al saggio d'interesse del 3.50 per cento, risulta un capitale di lire 4200.

Ma, ripeto, non è il caso di addentrarci nel merito, e ancor meno nei labirinti della casistica. L'hanno già detto bene, molto meglio di quello che io sappia dire, gli onor. senatori Durante e Cerruti. Noi non escludiamo che molte riforme siano desiderabili in questa materia, all'intento che le disposizioni della legge corrispondano meglio alle varie esigenze ed a concetti più razionali, meno empirici di quelli che sono attualmente in uso; ma non è oggi il momento di poterlo fare. Mi auguro che questo momento venga presto e che sia relatore di un progetto di riforma generale degli Istituti di previdenza e delle pensioni per tutti gli impiegati dello Stato l'illustre senatore Ricotti. Chiudo con questo augurio, e prego il Senato di voler dare intanto il suo voto favorevole a questo articolo 9, ed a questa legge; la quale, come abbiamo udito da un medico illustre, dal senatore Durante, è assai desiderata dalla benemerita e colta classe dei sanitari.

RICOTTI, *presidente della Commissione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICOTTI, *presidente della Commissione*. Ringrazio l'onorevole ministro dell'augurio ultimo che mi ha fatto, poichè, siccome sono stato non relatore, ma membro di Commissioni incaricate

dello studio delle modificazioni da introdursi nella legge del 1865 sulle pensioni degli impiegati civili e militari, e pochissime delle modificazioni proposte furono approvate soltanto 15 o 20 anni dopo, ciò importerebbe che per corrispondere all'augurio del ministro io dovrei vivere ancora 15 o 20 anni, ciò che è assai difficile, anzi quasi impossibile si possa verificare. Ma, malgrado il gentile augurio del ministro, io non potrei oggi dare il mio voto favorevole ad articoli di legge che possono avere delle conseguenze così funeste, colla speranza che saranno, a suo tempo, corretti con nuove leggi da studiare, poichè quando si riconosce che un articolo di legge qualsiasi produce delle vere ingiustizie, il Governo è in dovere di ripararvi con opportune proposte legislative.

Fu detto dal collega senatore Cerruti che, quando gli orfani hanno soltanto 9 o 10 anni, le due liquidazioni, quando il padre defunto ha 24 o 25 anni di servizio, ad un dipresso si eguagliano nel rapporto finanziario, ciò è vero; ma è pur vero che la disparità di trattamento ricomparisce nei casi possibili ed anche frequenti in cui gli orfani hanno l'età dai 15 a 20 anni.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ma quest'orfano ne ha meno bisogno; è già avanti nella educazione, nell'istruzione ..

RICOTTI, *presidente della Commissione*. Ma i miei confronti gli ho sempre fatti fra orfani della stessa età, variando solo gli anni di servizio del padre defunto.

Alla grande disparità di trattamento che l'attuale legge fa agli orfani della stessa età quando il rispettivo padre è morto prima di 25 anni da quello il cui padre è morto dopo i 25 anni di servizio, e questa differenza di trattamento che talvolta può essere notevolissima è tutta a vantaggio dell'orfano il cui padre ha minori anni di servizio, mentre la giustizia e l'equità vorrebbero appunto l'opposto, è perciò assolutamente necessario riparare a tale errore immediatamente mediante razionali modificazioni al disegno di legge.

Per il complesso delle considerazioni che ho esposto, debbo ancora una volta dichiarare che con rincrescimento il mio voto sarà contrario a questo progetto di legge.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Avrei una parola sola da dire per chiarire un dato di fatto. Io non mi limitai a fare un confronto con la legge generale del 1865, che non senza ragione si dice antiquata. Io insistetti più specialmente sul confronto con altre leggi recentissime che in questa materia delle indennità e delle pensioni reversibili contengono le stesse disposizioni riprodotte nel presente progetto: ho citato quella pei maestri elementari (legge del luglio 1908), e quella per i segretari e gli altri impiegati delle Amministrazioni comunali e provinciali, altra legge di data assai recente.

L'onor. senatore Ricotti preferisce far richiamo ad altre due leggi dell'anno scorso, che hanno seguito un metodo diverso. Ma quelle due leggi, che riguardano gli impiegati degli Archivi notarili e gli ufficiali giudiziari, non offrono un termine esatto di paragone, non calzano al nostro caso; perchè quelle seguono un sistema assolutamente diverso da quello contenuto nel presente progetto e negli articoli già approvati dal Senato. In quelle leggi è applicato il sistema puro e semplice del conto individuale, qui invece si applica pure il sistema mutuo aprioristico con tabelle e pensioni pre-stabilite, con calcoli basati sulle medie della statistica delle pensioni degli impiegati dello Stato.

Per quest'ultima ragione, non è possibile il prendere ora da quelle due leggi una disposizione che sarebbe in urto colla struttura di questo progetto, e colle necessarie conseguenze delle tabelle già approvate, e che ne formano la parte sostanziale.

Io non ho altro da dire, ripeto solo la speranza che anche il senatore Ricotti non voglia negare il suo voto a questo progetto di legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 9.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora alla discussione degli altri articoli che rileggo:

#### Art. 10.

La vedova che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo precedente, quando il sanitario venga a morire dopo 24 anni e sei mesi

di servizio, o in pensione, avrà diritto di conseguire in concorso con la prole minorenni, una pensione reversibile per intero sul gruppo degli orfani.

In mancanza della vedova, la pensione spetta agli orfani minorenni.

La vedova, che passi a seconde nozze, perde il diritto alla pensione, la quale sarà devoluta a favore degli orfani.

Perdono la pensione anche gli orfani, quando raggiungono l'età maggiore.

Saranno determinate col regolamento le norme e la misura secondo le quali si dovrà dividere la pensione tra la vedova ed i figli, quando questi, per essere di altro letto o per altra ragione, non coabitassero con essa.

Le quote della vedova e degli orfani di un sanitario, i quali cessino di vivere o perdano il diritto alla pensione, spettano agli altri aventi diritto.

(Approvato).

#### Art. 11.

La pensione, di cui all'articolo precedente, per le vedove e per gli orfani minorenni dei sanitari iscritti alla Cassa, morti in servizio o in pensione, sarà liquidata in ragione della metà di quella che sarebbe spettata o che fu conferita al sanitario.

(Approvato).

#### Art. 12.

La vedova in concorso con la prole minorenni, o, in mancanza della vedova, gli orfani del sanitario morto per causa avveratasi dopo il matrimonio, e che sia fra quelle considerate nella lettera *b*) dell'art. 13 della legge 14 luglio 1898, n. 335, hanno diritto ad una pensione, vitalizia per la vedova, temporanea per gli orfani, pari nella misura e nelle modalità del riparto a quella che venne conferita o che sarebbe spettata al rispettivo marito o padre,

ai sensi del terzo comma dell'art. 16 della legge 14 luglio 1898, n. 335, modificato dall'art. 1 della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 13

Ai sanitari, alle vedove ed agli orfani aventi diritto alla pensione, si potrà dalla Cassa di previdenza accordare, nell'intervallo di tempo occorrente alla liquidazione, un acconto mensile da imputarsi sull'assegno definitivo che sarà loro dovuto.

L'acconto non potrà in alcun caso eccedere i due terzi dell'importo della pensione presumibilmente dovuta.

(Approvato).

#### Art. 14.

La presente legge avrà effetto dal 1° gennaio 1909; dalla stessa data saranno conferite anche le pensioni privilegiate a favore delle vedove e degli orfani dei sanitari di cui all'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 1909, n. 117.

Entro sei mesi dalla sua pubblicazione il Governo del Re provvederà al coordinamento ed alla pubblicazione del testo unico delle leggi relative al trattamento di riposo dei medici-condotti e altri sanitari.

Provvederà inoltre alla formazione del regolamento, nel quale saranno anche disciplinate le norme per attribuire le quote relative alle sopresse categorie di cui all'art. 4 della legge 14 luglio 1898, n. 335, e per la valutazione, agli effetti della pensione, dei servizi resi dai sanitari nel periodo di transizione interceduto fra la pubblicazione della legge sanitaria 25 febbraio 1904, n. 57, ed i relativi regolamenti approvati con Reali decreti 22 agosto 1904, n. 481 e 19 luglio 1906, n. 466.

(Approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1909

TABELLA A.

**Ammontare della pensione vitalizia corrispondente ad una lira di capitale accumulato  
a favore dei sanitari iscritti alla Cassa.**

(Eliminazione complessiva dei pensionati, civili e militari dello Stato 1885-1894).

*Saggio d'interesse del 3.50 %.*

Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Ammontare della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Ammontare della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Ammontare della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Ammontare della pensione vitalizia unitaria
≡ 21	0.0564	36	0.0655	51	0.0845	66	0.1345
22	0.0568	37	0.0663	52	0.0864	67	0.1401
23	0.0573	38	0.0672	53	0.0885	68	0.1460
24	0.0578	39	0.0681	54	0.0907	69	0.1524
25	0.0582	40	0.0691	55	0.0931	70	0.1592
26	0.0588	41	0.0701	56	0.0957	71	0.1665
27	0.0593	42	0.0712	57	0.0984	72	0.1745
28	0.0599	43	0.0723	58	0.1014	73	0.1831
29	0.0604	44	0.0736	59	0.1045	74	0.1923
30	0.0611	45	0.0749	60	0.1079	75	0.2022
31	0.0617	46	0.0763	61	0.1116	76	0.2127
32	0.0624	47	0.0778	62	0.1156	77	0.2239
33	0.0631	48	0.0793	63	0.1198	78	0.2358
34	0.0639	49	0.0810	64	0.1244	79	0.2485
35	0.0647	50	0.0827	65	0.1293	≡ 80	0.2620

Pensioni da liquidarsi, nei casi di cui all'art. 16 della legge 14 luglio 1898, n. 335, modificato dall'art. I della presente legge, a favore dei sanitari iscritti alla Cassa di previdenza dei medici condotti, calcolate in base alla tavola di eliminazione complessiva degli impiegati dello Stato (1881-92) e dei pensionati civili e militari (1885-94), a 200 lire di contributo ed al saggio d'interesse del 3.50 %.

*Pensione normale.*

Anni di servizio utili alla pensione	Età alla data della cessazione dal servizio															Anni di servizio utili alla pensione
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	1
2	»	24	24	24	25	25	25	25	25	26	26	26	26	27	27	2
3	»	»	37	38	38	38	38	39	39	39	40	40	41	41	42	3
4	»	»	»	51	52	52	53	53	54	54	54	55	56	56	57	4
5	»	»	»	»	67	67	68	68	69	69	70	71	71	72	73	5
6	»	»	»	»	»	83	83	84	85	85	86	87	88	89	90	6
7	»	»	»	»	»	»	100	101	102	102	103	104	105	106	107	7
8	»	»	»	»	»	»	»	119	119	120	121	122	123	125	126	8
9	»	»	»	»	»	»	»	»	138	139	140	141	143	144	145	9
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	159	160	162	163	164	166	10
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	182	183	184	186	187	11
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	205	207	208	210	12
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	231	232	234	13
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	258	260	14
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	287	15
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	16
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	17
18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	18
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	19
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	20
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	21
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	22
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	23
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	24
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	25
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	26
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	27
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	28
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	29
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	30

LEGISLATURA XXIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1909

Segue Tabella B.

Anni di servizio utili alla pensione	Età alla data della cessazione dal servizio															Anni di servizio utili alla pensione
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
1	13	14	14	14	14	14	15	15	15	15	16	16	16	17	17	1
2	27	28	28	29	29	29	30	30	31	31	32	33	33	34	35	2
3	42	43	43	44	44	45	46	47	47	48	49	50	51	52	53	3
4	58	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	69	70	72	73	4
5	74	75	76	77	78	79	80	81	83	84	86	88	90	92	94	5
6	91	92	93	94	95	97	98	100	102	104	106	108	110	113	115	6
7	108	110	111	113	114	116	118	120	122	124	127	129	132	135	138	7
8	127	129	130	132	134	136	138	140	143	145	148	152	155	158	162	8
9	147	149	150	152	154	157	159	162	165	168	171	175	179	183	187	9
10	168	169	171	174	176	178	181	184	187	191	195	199	204	208	213	10
11	189	191	194	196	198	201	204	208	212	216	220	225	230	235	241	11
12	212	214	217	219	222	225	229	233	237	241	246	251	257	263	269	12
13	237	239	241	244	247	251	254	258	263	268	274	279	286	292	300	13
14	262	265	267	270	274	277	281	286	291	296	302	309	316	323	331	14
15	289	292	295	298	301	305	309	314	320	326	333	340	347	355	364	15
16	318	320	323	327	330	335	339	344	350	357	364	372	380	389	399	16
17	»	350	354	357	361	366	371	376	383	390	397	406	415	425	435	17
18	»	»	386	389	394	398	404	410	416	424	432	441	451	462	473	18
19	»	»	»	424	428	433	438	445	452	460	469	479	489	501	513	19
20	»	»	»	»	464	469	475	482	490	498	508	518	529	542	555	20
21	»	»	»	»	»	508	514	521	529	538	548	559	571	585	599	21
22	»	»	»	»	»	»	555	562	571	580	591	603	616	630	645	22
23	»	»	»	»	»	»	»	606	615	625	636	649	662	677	694	23
24	»	»	»	»	»	»	»	»	661	672	684	697	712	727	745	24
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	722	734	748	764	780	799	25
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	788	802	818	836	855	26
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	859	876	895	915	27
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	937	956	978	28
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1 022	1 045	29
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1 115	30

LEGISLATURA XXIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1909

## Segue Tabella B.

Anni di servizio utili alla pensione	Età alla data della cessazione dal servizio															Anni di servizio utili alla pensione
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	
1	17	18	18	19	19	20	20	21	22	22	23	24	25	26	27	1
2	36	36	37	38	39	40	42	43	44	46	48	49	51	53	55	2
3	55	56	57	59	61	62	64	66	68	71	73	76	79	83	86	3
4	75	77	79	81	83	85	88	91	94	97	101	105	109	114	119	4
5	96	98	101	104	107	110	113	117	121	125	130	135	141	147	154	5
6	118	121	124	128	132	136	140	144	149	155	161	168	175	183	191	6
7	142	145	149	153	158	163	168	173	179	186	194	202	211	220	231	7
8	166	170	175	180	185	191	197	204	211	219	228	238	248	260	272	8
9	192	197	202	208	214	221	228	236	244	254	264	276	288	302	317	9
10	219	224	231	237	245	252	261	270	279	290	303	316	330	346	363	10
11	247	253	261	268	276	285	295	305	316	329	343	358	375	393	413	11
12	276	284	292	301	310	320	331	342	355	369	385	403	422	443	465	12
13	307	316	325	334	345	356	368	381	396	412	430	450	471	495	520	13
14	340	349	359	370	382	394	408	423	439	457	477	499	523	550	578	14
15	374	384	395	407	420	434	449	466	484	504	526	551	578	607	640	15
16	409	421	433	446	461	476	493	511	531	553	578	605	635	668	704	16
17	446	459	472	487	503	520	538	558	580	605	632	662	696	732	772	17
18	486	499	514	530	547	566	586	608	632	659	689	722	759	799	843	18
19	526	541	557	575	593	614	636	660	686	716	749	785	825	869	918	19
20	569	585	603	622	642	664	688	714	743	775	811	851	895	943	996	20
21	614	632	650	671	693	717	743	771	803	838	877	920	968	1 021	1 079	21
22	662	680	700	722	746	772	800	831	865	903	946	993	1 045	1 102	1 165	22
23	711	731	753	777	802	830	860	894	930	972	1 018	1 069	1 125	1 188	1 256	23
24	764	785	808	833	861	891	923	959	999	1 043	1 093	1 148	1 210	1 277	1 351	24
25	819	841	866	893	922	954	989	1 028	1 071	1 119	1 172	1 232	1 298	1 370	1 451	25
26	877	900	927	956	987	1 021	1 059	1 100	1 146	1 197	1 255	1 319	1 390	1 468	1 555	26
27	938	963	991	1 021	1 055	1 091	1 131	1 176	1 225	1 280	1 342	1 410	1 487	1 571	1 664	27
28	1 002	1 029	1 058	1 091	1 126	1 165	1 208	1 255	1 307	1 366	1 433	1 506	1 588	1 679	1 779	28
29	1 070	1 098	1 129	1 164	1 201	1 243	1 288	1 338	1 394	1 457	1 528	1 607	1 695	1 792	1 899	29
30	1 141	1 171	1 204	1 241	1 280	1 324	1 372	1 426	1 485	1 552	1 628	1 712	1 806	1 910	2 025	30



## Segue Tabella B.

Anni di servizio utili alla pensione.	Età alla data della cessazione dal servizio																			Anni di servizio utili alla pensione.	
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69		70
31	1 217	1 248	1 283	1 322	1 364	1 410	1 461	1 518	1 581	1 652	1 733	1 822	1 923	2 033	2 157	2 295	2 451	2 629	2 834	3 000	31
32	»	1 330	1 366	1 407	1 452	1 501	1 554	1 614	1 682	1 757	1 843	1 938	2 045	2 163	2 295	2 442	2 609	2 800	3 000	—	32
33	»	»	1 455	1 497	1 544	1 596	1 653	1 716	1 787	1 868	1 958	2 060	2 174	2 299	2 439	2 597	2 775	2 979	—	—	33
34	»	»	»	1 593	1 642	1 697	1 757	1 824	1 899	1 984	2 080	2 188	2 308	2 442	2 591	2 759	2 949	3 000	—	—	34
35	»	»	»	»	1 746	1 803	1 866	1 937	2 016	2 103	2 208	2 322	2 450	2 592	2 750	2 929	3 000	—	—	—	35
36	»	»	»	»	»	1 915	1 982	2 056	2 140	2 235	2 343	2 463	2 599	2 750	2 918	3 000	—	—	—	—	36
37	»	»	»	»	»	»	2 104	2 182	2 271	2 371	2 485	2 612	2 756	2 915	3 000	—	—	—	—	—	37
38	»	»	»	»	»	»	»	2 316	2 409	2 515	2 634	2 769	2 921	000	—	—	—	—	—	—	38
39	»	»	»	»	»	»	»	»	2 554	2 666	2 792	2 935	3 000	—	—	—	—	—	—	—	39
40	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2 826	2 959	3 000	—	—	—	—	—	—	—	—	40
41	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Presentazione di un disegno di legge.**

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Ampliamento del palazzo ad uso delle poste, dei telegrafi e dei telefoni in Milano ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro delle poste e telegrafi della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso prescritto dal regolamento.

**Presentazione di relazioni.**

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni della Commissione sui seguenti disegni di legge:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni per la somma di lire 12,554 01 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 28 - Rimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi (Spesa obbligatoria) - dello stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1907-908;

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-1909.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Finali della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

**Giuramento di senatore.**

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor barone Raffaele Garofalo, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Di Camporeale e Levi di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Garofalo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al barone Raffaele Garofalo del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

**Rinvio di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Sugli Ordini dei sanitari ».

Essendo però S. E. il ministro dell'interno impedito ad intervenire alle sedute del Senato, perchè occupato nell'altro ramo del Parlamento, la discussione di questo disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

Leggo l'ordine del giorno per domani.

ALLE ORE 14.30.

Riunione degli Uffici per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Tombola telegrafica a beneficio della Cassa di risparmio di Ronciglione per la costituzione di un asilo infantile ed ospedale consorziale in Ronciglione (N. 15);

Divisione del comune di Casorezzo in due comuni separati (N. 16);

Frazionamento del comune di Bernareggio (N. 17);

Partecipazione ufficiale dell'Italia all'Esposizione internazionale di Bruxelles nel 1910 (N. 33);

Concorso dello Stato nelle spese per l'VIII Esposizione internazionale d'arte moderna nella città di Venezia nel 1909 (N. 34);

Modificazioni alla legge 30 giugno 1889 sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli pel servizio del Regio esercito (N. 35).

**ALLE ORE 15 — SEDUTA PUBBLICA.**

I. Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (N. XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL e XLI - *Documenti*).

II. Votazione per la nomina:

a) di sei Commissari di vigilanza sull'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

b) di un Commissario di sorveglianza al Debito pubblico;

c) di un membro della Commissione per i decreti registrati con riserva.

III. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Modificazioni e aggiunte alla legge 14 luglio 1898, n. 335, per il trattamento di riposo dei medici condotti e degli altri sanitari (N. 4).

IV. Svolgimento di una proposta di legge di iniziativa del senatore Manassei per « Provvedimenti a favore dei danneggiati dall'uragano del 7 agosto 1908 nei circondari di Terni e Rieti ».

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni per la somma di lire 12,554.01 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 28 - Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi (Spesa obbligatoria) - dello stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 22);

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 32);

Sugli Ordini dei sanitari (N. 5).

La seduta è sciolta (ore 17.15).

Licenziato per la stampa il 29 maggio 1909 (ore 16).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.